

N. 00761/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02207/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2005, proposto da:
RESELLI ADALBERTO e RESELLI STEFANO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Restelli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

contro

COMUNE DI TURATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mirco Rizzoglio in Milano, Via N. Bixio n. 14;

per l'annullamento

del provvedimento prot.llo 7031 del 10 maggio 2005, con il quale si dichiara irricevibile la pratica di condono edilizio n. 07/04 del 3 dicembre 2004 prot.llo 19236 e si chiede il ripristino dello stato dei luoghi;

del successivo provvedimento prot.llo 9343 del 20 giugno 2005, con il quale si dichiara irricevibile la medesima pratica di condono edilizio n.

07/04 del 3 dicembre 2004, richiedendo il ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Turate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno indiviso situato nel territorio del Comune di Turate.
2. Nonostante la sua unitarietà, tale area è soggetta a due diverse prescrizioni urbanistiche: una parte è azzonata a destinazione industriale; l'altra è invece destinata a zona agricola.
3. Sulla parte avente destinazione industriale-produttiva, i ricorrenti hanno realizzato un capannone, nella cui estremità, posta al confine fra le due zone, è allocata un'apertura prospiciente l'area avente destinazione agricola.
4. Di fronte a tale apertura, e quindi in area avente destinazione agricola, gli stessi ricorrenti avevano abusivamente realizzato un piazzale di manovra, funzionale all'esecuzione di lavori aventi ad oggetto l'installazione di un impianto di condizionamento all'interno del suddetto capannone.
5. Tale piazzale di manovra è stato successivamente oggetto di autorizzazione temporanea in sanatoria, rilasciata dal Comune di Turate

in data 24 dicembre 2002. Nel provvedimento si specificava che il piazzale doveva intendersi al servizio del cantiere installato per l'esecuzione delle lavorazioni sopra indicate; e che pertanto esso avrebbe dovuto essere rimosso entro la data di presentazione della comunicazione di fine lavori o, al più tardi, entro l'8 giugno 2004.

6. I ricorrenti, contravvenendo a tale disposizione, lasciavano inalterato lo stato dei luoghi anche oltre la predetta data.

7. Essendo successivamente entrato in vigore il d.l. n. 269/2003, gli stessi hanno presentato al Comune di Turate, ai sensi delle disposizioni contenute in tale provvedimento, domanda di condono edilizio, che l'Amministrazione ha dichiarato irricevibile con i provvedimenti in epigrafe indicati.

8. Avverso tali atti è diretto il ricorso in esame.

9. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Turate.

10. In data 8 giugno 2012, parte resistente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.

11. Tenutasi la pubblica udienza in data 7 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Gli interessati si affidano a due motivi di ricorso.

13. Con il primo motivo, deducono la violazione della legge n. 326/2004 ed il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili.

14. In particolare, dopo aver evidenziato che l'irricevibilità della domanda di condono è stata pronunciata in quanto, secondo l'Amministrazione, l'intervento non poteva considerarsi abusivo alla data del 31 marzo 2003 (e ciò in virtù dell'autorizzazione temporanea in sanatoria rilasciata in data 24 dicembre 2002), i ricorrenti osservano che tale circostanza non potrebbe considerarsi dirimente. Ciò che sarebbe

invece, a loro dire, decisivo è la circostanza che i lavori di realizzazione del piazzale di manovra siano stati ultimati entro la predetta data del 31 marzo 2003; e che tale piazzale, al momento della presentazione della domanda di condono, doveva senz'altro considerarsi abusivo, in quanto mantenuto in essere nonostante l'intervenuto smantellamento del cantiere cui lo stesso era posto al servizio (e comunque mantenuto in essere dopo la data dell'8 giugno 2004).

15. Con il secondo motivo vengono dedotti il vizio di eccesso e la violazione della legge n. 241/90, in quanto, secondo i ricorrenti, l'Amministrazione, nel non accogliere l'istanza di condono senza svolgere alcuna attività istruttoria, avrebbe tradito le finalità della legge n. 326/2003, la quale sarebbe diretta a sanare tutte le situazioni di contrasto connesse alla realizzazione di interventi abusivi.

16. Ritiene il Collegio che i due motivi possano essere trattati congiuntamente.

17. La domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti è stata formulata ai sensi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

18. Stabilisce il comma 25 di tale disposizione che possono essere oggetto di condono "...le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003...".

19. La giurisprudenza, proprio affrontando una questione in cui veniva in rilievo un titolo edilizio avente natura temporanea, ha affermato che l'applicabilità della suindicata norma presuppone, non solo l'intervenuta ultimazione dei lavori entro la data del 31 marzo 2003, ma anche che l'opera realizzata possieda, a quella data, il carattere dell'abusività, posto che, in caso contrario, il termine di sanabilità verrebbe surrettiziamente spostato in avanti nel tempo (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 6 maggio

2003 n. 1896).

20. Nel caso concreto, è del tutto pacifico che, alla data del 31 marzo 2003, il piazzale per il quale è stata presentata istanza di condono non possedeva il carattere dell'abusività, in quanto all'epoca spiegava ancora efficacia l'autorizzazione temporanea in sanatoria rilasciata agli interessati il 24 dicembre 2002 (non era difatti ancora spirato il termine dell'8 giugno 2004, né era stata precedentemente comunicata all'Amministrazione l'avvenuta ultimazione dei lavori cui il piazzale di manovra era funzionale).

21. Si deve pertanto ritenere che, come correttamente affermato dall'Amministrazione resistente nei provvedimenti impugnati, nel caso di specie non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della normativa sul condono.

22. Ne consegue che l'istanza presentata dagli stessi non poteva essere accolta.

23. Le doglianze in esame sono quindi infondate e, per tale ragione, il ricorso deve essere respinto.

24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione resistente, che vengono liquidate in Euro 1.000, oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio

2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)